

Litisconsorzio necessario INPS e società cessionaria

La circostanza che il ricorso debba essere notificato al concessionario, ovvero al soggetto incaricato del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo non significa affatto che non continui a sussistere il litisconsorzio necessario tra l'Inps e la società cessionaria.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.02.2018, n. 4135

...omissis...

Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione alla L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8), già dedotta in appello, non avendo mai il giudice integrato il contraddittorio nei confronti della società di cartolarizzazione dei crediti INPS. Con il terzo motivo, l'istituto deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in quanto l'opposizione proposta doveva ritenersi in ogni caso tardiva. La cartella è stata notificata l'8 giugno del 2011 e l'opposizione proposta solo il 25 luglio 2011, oltre il termine di quaranta giorni fissato dal predetto articolo.

Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, il cui esame ha carattere preliminare rispetto agli altri.

In forza del disposto della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13" relativa alla cartolarizzazione dei crediti INPS, comma 8: "Qualora successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, commi 4 e 6, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'Inps e il cessionario".

Infatti, la cartolarizzazione dei crediti comporta la cessione del credito dall'originario titolare (in questo caso, l'Inps) ad un altro soggetto, normalmente una società commerciale, che diviene cessionario del credito, al fine di reperire immediata liquidità. Ciò comporta il trasferimento al cessionario dei diritti ed obblighi del creditore cedente. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (che opera una confusione tra la figura del cessionario del credito e quella del concessionario della riscossione), la disposizione sopra citata, che prevede espressamente l'esistenza del

litisconsorzio necessario tra l'originario e il nuovo titolare del credito in questi particolari giudizi, non può ritenersi implicitamente abrogata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, il quale - prima della modifica introdotta dal D.L. n. 209 del 2002, convertito in L. n. 265 del 2002 - prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore e al concessionario.

Infatti, come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 15041 del 2007), la circostanza che il ricorso debba essere notificato al concessionario, ovvero al soggetto incaricato del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo non significa affatto che non continui a sussistere il litisconsorzio necessario tra l'Inps e la società cessionaria.

La necessità di integrare il contraddittorio comporta, oltre alla cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, il rinvio della causa al primo giudice, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di xxxxxxxxSocietà di cartolarizzazione dei crediti Inps).

pqm

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Adrano in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola